

Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Nuove istruzioni operative Inps per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione

L'Inps, con il messaggio 27 settembre 2022, n. 3516, illustra i contenuti delle determinazioni ministeriali che incidono sia sul procedimento sanzionatorio fino a oggi adottato sia sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l'ordinanza-ingiunzione e detta le nuove indicazioni operative alle proprie strutture.

Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Istruzioni operative Inps per

l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione

Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione.

Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l'importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

La circolare INPS 25 febbraio 2022, n. 32 fornisce le disposizioni operative necessarie all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero all'emissione dell'ordinanza motivata di archiviazione.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate la sanzione può essere rateizzata. La richiesta di rateizzazione si presenta all'INPS via PEC, raccomandata o direttamente presso gli uffici, utilizzando il modulo SC97 "Richiesta di pagamento rateale dell'Ordinanza Ingiunzione".